Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2024/0068(COD)

24.2.2025

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")
(COM(2024)0132 – C10-0004/2024 – 2024/0068(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: Alicia Homs Ginel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....58

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI63

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini") (COM(2024)0132 – C10-0004/2024 – 2024/0068(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0132),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0004/2024),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 60 del suo regolamento,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del...[1],

– visto il parere del Comitato delle regioni del...[2],

– visto il parere della commissione per la cultura e l'istruzione,

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A10-0000/2025),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

2 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini ("direttiva sui tirocini")	relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ***alle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini ("direttiva sui tirocini")
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) A norma dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si prefigge, tra l'altro, di promuovere il benessere dei suoi popoli, di combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa basato, tra l'altro, su una crescita economica equilibrata e su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. A norma dell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione tiene conto, tra l'altro, delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) L'articolo 21 della Carta vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'articolo 31 della Carta sancisce il diritto di ogni lavoratore a condizioni di lavoro eque, giuste, sane, sicure e dignitose.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 quater) I capi I e II del pilastro europeo dei diritti sociali (il "pilastro"), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabiliscono una serie di principi che fungono da guida per garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro e condizioni di lavoro eque. Il principio 3 del pilastro sottolinea che, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla

parità di trattamento e di opportunità, anche in materia di occupazione e istruzione. Il principio 4, lettera b), del pilastro conferisce ai giovani il diritto al proseguimento dell'istruzione, all'apprendistato, al tirocinio o a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema d'istruzione. Il principio 5 del pilastro stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, e che occorre prevenire i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie. Il principio 6 del pilastro conferisce ai lavoratori il diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) La garanzia per i giovani[4] ***rafforzata*** mira a garantire che i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione. ***La raccomandazione del 2014 rappresenta un importante punto di riferimento per misurare la qualità delle offerte di tirocinio nel contesto della*** garanzia per i giovani ***rafforzata***.	(3) ***La raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza*** la garanzia per i giovani mira a garantire che i giovani di età inferiore a 30 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione. ***Tuttavia, il riesame della*** garanzia per i giovani[1 bis] ***effettuato dal comitato per l'occupazione (EMCO) nel 2024 ha rilevato differenze persistenti e sostanziali per quanto riguarda la qualità e l'efficacia della prestazione di servizi***.

	1 bis ***Riesame da parte dell'EMCO dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani.***
[4] Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2020/C 372/01) (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).	[4] Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2020/C 372/01) (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) A livello dell'Unione, gli atti legislativi vigenti, tra cui le direttive 89/391/CEE[1 bis], 2002/14/CE[1 ter], 2003/88/CE[1 quater], 2008/104/CE[1 quinquies], (UE) 2018/957[1 sexies], (UE) 2019/1152[1 septies], (UE) 2019/1158[1 octies] e (UE) 2022/2041[1 nonies] del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le direttive 97/81/CE[1 decies], 1999/70/CE[1 undecies] e 2000/78/CE[1 duodecies] del Consiglio, forniscono un quadro per la protezione dei lavoratori.

*[1 bis] **Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).***

*[1 ter] **Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).***

*[1 quater] **Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).***

*[1 quinquies] **Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).***

[1 sexies] ***Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).***

[1 septies] ***Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).***

[1 octies] ***Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).***

[1 nonies] ***Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).***

[1 decies] ***Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).***

[1 undecies] ***Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).***

[1 duodecies] ***Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).***

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 mira a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, su un piano di parità con gli altri nell'Unione e nel resto del mondo. Nell'ambito di tale strategia, la Commissione si impegna a garantire che le persone con disabilità possano partecipare a corsi di formazione e acquisire nuove competenze quale requisito fondamentale per l'occupazione e l'indipendenza.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Nel 2022, la conferenza sul futuro dell'Europa ha presentato una proposta volta a garantire che i tirocini e i posti di lavoro per i giovani siano conformi a norme di qualità, anche per quanto concerne la retribuzione e il divieto di tirocini non retribuiti sul mercato del lavoro e al di fuori dell'istruzione formale.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini ***possono*** aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, ***a migliorare la loro occupabilità e a*** facilitare la loro transizione ***verso*** un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini ***costituiscono*** un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. ***Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.***	(5) I tirocini ***mirano ad*** aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale ***per*** facilitare la loro transizione ***dall'istruzione a*** un'occupazione stabile ***e il loro accesso a una professione***. ***Lo scopo di un tirocinio è combinare un breve periodo di lavoro di primo livello con un'esperienza formativa significativa.*** In quanto tali, i tirocini ***possono costituire*** un'importante via d'accesso al mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta un'occupazione stabile dopo il tirocinio. Tuttavia, tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono regolamentati.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali e rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro.*** L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale,	(7) L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e

alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, ***sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico*** dei tirocini.	dell'applicazione delle norme, ***rischiano di dare luogo a pratiche abusive derivanti dall'uso*** dei tirocini.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La categorizzazione ampia e informale dei tirocini genera ulteriori complicazioni. I tirocini possono essere intesi come comprendenti i tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale, i tirocini disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, i tirocini nel libero mercato e i tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro. Alcuni tipi di tirocini sono regolamentati o parzialmente regolamentati negli Stati membri, mentre altri non lo sono.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) In assenza di quadri normativi, i costi socioeconomici emergono se si consente che i tirocini, in particolare quelli ripetuti, sostituiscano

un'occupazione stabile, in particolare le posizioni di primo livello solitamente offerte ai tirocinanti.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quater) I tirocini non retribuiti o mal retribuiti possono escludere in particolare i giovani che non dispongono dei mezzi finanziari necessari per svolgerli. I tirocini non retribuiti o mal retribuiti rischiano di dare luogo a discriminazioni, dirette o indirette, fondate sull'età, il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica e sociale, la disabilità e altri fattori. La separazione tra tirocini non retribuiti e retribuiti può anche portare a una discriminazione tra tirocinanti a causa della differenza di trattamento.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 quinquies) Il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di

sfruttamento*[1 quaterdecies]*.

*[1 quaterdecies] **Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei: occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 265). Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).***

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi	***soppresso***

adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Tale quadro giuridico si applica pienamente ai tirocinanti che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La conferenza sul futuro dell'Europa[19] ha presentato una proposta volta a garantire che i tirocini e i posti di lavoro per i giovani siano conformi a norme di qualità, anche per quanto concerne la retribuzione e il divieto di tirocini non retribuiti sul mercato del lavoro e al di fuori dell'istruzione formale.	***soppresso***

[19] Relazione sul risultato finale, maggio 2022.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ai sensi dell'articolo 225 TFUE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità[20]. Con tale risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare il quadro di qualità per i tirocini del 2014 e a trasformarlo in uno strumento legislativo più forte. ***Ha inoltre invitato la Commissione a includere principi aggiuntivi in un quadro di qualità aggiornato per i tirocini. Nello specifico, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a "proporre una direttiva relativa ai tirocini nel libero mercato del lavoro, ai tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro e ai tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale, al fine di garantire norme minime di qualità, comprese norme sulla durata dei tirocini, l'accesso alla protezione sociale conformemente al diritto e alle prassi nazionali, nonché una retribuzione che garantisca un tenore di vita dignitoso al fine di evitare pratiche di sfruttamento".***	(11) Nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ai sensi dell'articolo 225 TFUE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità[20]. Con tale risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare il quadro di qualità per i tirocini del 2014 e a trasformarlo in uno strumento legislativo più forte.
[20] Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).	[20] Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) Nella sua giurisprudenza,

la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore. È opportuno tenere conto dell'interpretazione di questi criteri da parte della Corte di giustizia nell'attuazione della presente direttiva[1 quindecies].

[1 quindecies] Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, C-66/85, ECLI:EU:C:1986:284; sentenza della Corte di giustizia del 14 ottobre 2010, Union Syndicale Solidaires Isère/Premier ministre e altri, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; sentenza della Corte di giustizia del 9 luglio 2015, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH, C-229/14, ECLI:EU:C:2015:455; sentenza della Corte di giustizia del 4 dicembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, ECLI:EU:C:2014:2411; sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2016, Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 ter) La direzione, il servizio personale e l'esercizio di attività reali ed effettive, ad esclusione di attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie, costituiscono elementi essenziali della definizione di un rapporto di lavoro nella giurisprudenza della Corte di giustizia[1 sexdecies].

[1 sexdecies] Sentenza della Corte di giustizia del 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg; causa C-228/07, Jörn Petersen/Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich, Racc. 2008, pag. I-06989, punto 45.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 quater) La Corte di giustizia ha ripetutamente dichiarato che la nozione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 45 TFUE, si estende alle persone che svolgono un tirocinio[1 bis]. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha applicato la nozione di rapporto di lavoro ai quattro principali tipi di tirocini: quelli nel libero mercato[1 ter], quelli obbligatori per una professione[1 quater], quelli associati a politiche attive del mercato del lavoro[1 quinquies] e quelli che rientrano in una qualifica accademica o professionale[1 sexies].

[1 bis] Causa C-485/20 XXXX/HR Rail SA [2022] ECLI:EU:C:2022:85, punto 31.

[1 ter] Causa C-485/20 XXXX/HR Rail SA [2022] ECLI:EU:C:2022:85.

[1 quater] Causa C-66/85, Deborah Lawrie-Blum /Land Baden-Württemberg, Racc. 1986, pag. I-02121; causa C-109/04, Karl Robert Kranemann/Land Nordrhein-Westfalen, Racc. 2005, pag. I-02421.

[1 quinquies] Causa C-229/14, Ender Balkaya/Kiesel Abbruch-und Recycling

Technik GmbH, [2015] ECLI:EU:C:2015:455.

1 sexies ***Causa C-344/20, L.F./S.C.R.L., [2022] ECLI:EU:C:2022:77.***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le ***sfide persistenti relative all'uso problematico*** dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per ***contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per*** garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai ***lavoratori*** sia pienamente attuato e fatto rispettare ***in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.***	(15) Considerando le ***persistenti pratiche abusive derivanti dall'uso*** dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai ***tirocinanti*** sia pienamente attuato e fatto rispettare.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva ***dovrebbe***	(16) La presente direttiva ***stabilisce una***

applicarsi ai tirocinanti dell'Unione che hanno un contratto di ***lavoro o*** un ***rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.***	***definizione comune dei tirocini e*** un ***quadro comune per prevenire le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini per fini diversi da quelli intesi a facilitare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile o l'accesso a una professione. La direttiva disciplina pertanto le condizioni di lavoro del lavoro*** di ***primo livello svolto dai tirocinanti durante il tirocinio***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La presente direttiva definisce i tirocini come un periodo limitato di lavoro di primo livello volto a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una formazione significativa per facilitare la transizione verso un'occupazione stabile o l'accesso a una professione, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio, retribuito conformemente alla direttiva (UE) 2022/2041.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) Una delle sfide della regolamentazione dei tirocini è la

mancanza di chiarezza in merito al concetto e alla finalità di un tirocinio ai sensi del diritto dell'Unione. La presente direttiva affronta tale sfida fornendo una definizione comune del concetto e della finalità di un tirocinio.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) La presente direttiva garantisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, nonché alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], alla direttiva 2000/43/CE[1 ter] del Consiglio e alla direttiva 2000/78/CE, si applichi ai tirocini, per quanto riguarda l'accesso a questi ultimi e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione. Ciò risponde alle preoccupazioni relative alle implicazioni discriminatorie dei tirocini e promuove l'inclusività degli stessi.

[1 bis] Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

[1 ter] Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere un maggiore accesso ai tirocini per i tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, comprese le persone con disabilità, garantendo che i luoghi di lavoro siano adeguati per essere accessibili ai tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) ***Il capo III della*** direttiva ***si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto*** di ***lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto*** di ***lavoro***, ***ma che presenta un livello*** di ***retribuzione o altre*** condizioni di lavoro inferiori a ***quelle*** cui ***avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari*** ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(18) ***La presente*** direttiva ***impone agli Stati membri di introdurre misure efficaci per contrastare le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini per fini diversi da quelli intesi a facilitare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile, con l'effetto*** di ***offrire livelli*** di ***protezione***, ***anche in termini*** di condizioni di lavoro ***e retribuzione,*** inferiori a ***quelli*** cui ***il tirocinante interessato avrebbe diritto*** ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I tirocini che costituiscono rapporti di lavoro si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I	***soppresso***

tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai	***soppresso***

dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore	***soppresso***

interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***i rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***regolare*** con tirocini ***camuffati*** e a tutelare i diritti dei ***lavoratori***.	(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***le pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***stabile*** con tirocini ***ripetuti*** e a tutelare i diritti dei ***tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) ***La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale.*** Al fine di ***stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio***, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, ***è opportuno stabilire gli*** elementi ***essenziali*** che ***consentono di***	(26) Al fine di ***individuare le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, ***la presente direttiva stabilisce vari*** elementi ***fattuali e circostanziali*** che ***dovrebbero essere pertinenti per individuare le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di

distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. ***Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.***	ciascun caso specifico.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il fatto che per un tirocinio sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può non essere un'indicazione di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio se il datore di lavoro fornisce una giustificazione, ad esempio se un periodo equivalente di esperienze lavorative precedenti rappresenta un'alternativa al possesso di una laurea in un determinato settore di attività o di competenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di ***un rapporto di lavoro***	(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di ***pratiche abusive derivanti***

regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, ***su richiesta di tali autorità*** i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire ***loro*** le informazioni necessarie di cui sono in possesso.

dall'uso dei tirocini, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire ***a tali autorità*** le informazioni necessarie di cui sono in possesso.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare ***la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio***. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare ***l'individuazione di pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive ***che promuovono gli obiettivi del tirocinio***. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata

programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.	maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti ***per tirocinanti*** e negli annunci ***di tirocini*** informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di ***apprendimento e*** formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti e negli annunci informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di formazione, ***nonché le possibilità di assunzione dopo il completamento del tirocinio,*** potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione e applicazione dei diritti sanciti dall'acquis dell'Unione applicabili ai tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Alcuni strumenti giuridici recenti, quali la direttiva (UE) 2019/1152 e la direttiva (UE) 2023/970, hanno sviluppato un ampio sistema di disposizioni di applicazione dell'acquis sociale nell'Unione[21]. Tali disposizioni dovrebbero essere incluse nella presente direttiva in modo da contribuire a garantire l'efficacia dell'applicazione e della difesa dei diritti dei tirocinanti derivanti dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	(32) Alcuni strumenti giuridici recenti, quali la direttiva (UE) 2019/1152 e la direttiva (UE) 2023/970, hanno sviluppato un ampio sistema di disposizioni di applicazione dell'acquis sociale nell'Unione. Tali disposizioni dovrebbero essere incluse nella presente direttiva in modo da contribuire a garantire l'efficacia dell'applicazione e della difesa dei diritti dei tirocinanti derivanti dalla presente direttiva e da altre normative dell'Unione.
[21] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).	[21] Direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (GU L 132 del 17.5.2023, pag. 21).

Or. en

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai	(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai

meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori*** per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento ***e*** conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***datore di lavoro*** o risultante da un procedimento avviato al	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento ***o*** conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***soggetto promotore del tirocinio*** o risultante da un

fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente***, come la mancata offerta di un lavoro futuro presso il soggetto promotore del tirocinio,*** e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.
	Or. en

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia ***la formulazione di una definizione comune di tirocinio,*** la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ***alle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
	Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) È più importante che mai adoperarsi a favore di un mercato interno che garantisca condizioni di parità, senza dumping sociale, e che rispetti i diritti sociali e occupazionali. L'Unione sostiene gli Stati membri nei loro sforzi in materia di contrattazione collettiva e la loro libertà di mantenere, concludere e applicare contratti collettivi laddove questi rappresentino uno strumento migliore per attuare e integrare le iniziative legislative dell'Unione, alla luce delle prassi e dei quadri nazionali. A tale riguardo, è fondamentale riconoscere l'importanza delle parti sociali e il loro diritto di contrattazione collettiva.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
La presente direttiva stabilisce ***un quadro*** comune di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la ***lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini.	La presente direttiva stabilisce ***una definizione*** comune ***di tirocinio e fissa un quadro*** di principi e misure per il miglioramento e la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e per la ***prevenzione delle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) "tirocinio": un periodo di ***pratica lavorativa*** di durata limitata, ***con una componente di apprendimento e*** formazione significativa, ***il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e*** facilitare la transizione ***verso un rapporto di lavoro regolare*** o ***l'accesso*** a una professione;	a) "tirocinio": ***i)*** un periodo di ***lavoro di primo livello,*** di durata limitata, ***destinato a fornire competenze pratiche e professionali grazie a una*** formazione significativa, ***allo scopo di*** facilitare la transizione ***dall'istruzione a un'occupazione stabile*** o ***di accedere*** a una professione, ***sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio,*** ***retribuito conformemente alla direttiva (UE) 2022/2041;***

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio ***e ha un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della***	b) "tirocinante": qualsiasi persona che intraprende un tirocinio;

giurisprudenza della Corte di giustizia;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) "soggetto promotore del tirocinio": qualsiasi impresa privata, pubblica o mista che offre tirocini.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) "rapporto di lavoro regolare": qualsiasi rapporto di lavoro diverso da un tirocinio;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) "dipendente regolare": qualsiasi persona avente un rapporto di lavoro regolare.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso, quali mansioni diverse, un livello inferiore di responsabilità o di intensità del lavoro o il peso della componente di apprendimento e formazione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per quanto riguarda l'accesso ai tirocini e le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, gli Stati membri provvedono affinché i tirocini rispettino il principio di non discriminazione di cui alle direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2006/54/CE.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri promuovono un maggiore accesso ai tirocini per i tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, compresi i tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché i luoghi di lavoro siano adattati per essere accessibili ai tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In assenza di un dipendente regolare comparabile nello stesso stabilimento, il raffronto deve essere effettuato in riferimento al contratto collettivo applicabile o, in mancanza di quest'ultimo, in conformità con la legge o le prassi nazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Capo III – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
III ***Rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini	III ***Misure per la lotta alle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Misure per la lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***	Misure per la lotta ***alle pratiche abusive***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***con cui un rapporto di lavoro regolare viene camuffato da tirocinio*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***lavoratore*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	Gli Stati membri prevedono controlli e ispezioni efficaci da parte dalle autorità competenti per individuare, e contrastare mediante misure coercitive, le pratiche ***abusive derivanti dall'uso dei tirocini per scopi diversi dall'agevolazione della transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile o dall'accesso a una professione,*** con l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori a quelli cui il ***tirocinante*** interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei

contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Valutazione ***dei rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***	Valutazione ***delle pratiche abusive***

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al fine di ***stabilire se un presunto tirocinio costituisca un rapporto di lavoro regolare***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. ***Tale*** valutazione ***tiene conto, tra l'altro, degli elementi indicativi seguenti***:	1. Al fine di ***individuare le pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***, le autorità competenti effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi fattuali pertinenti. ***Onde stabilire se esista una pratica abusiva, la*** valutazione ***si basa su quanto segue***:

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'assenza di ***una componente significativa di apprendimento o formazione nel presunto*** tirocinio;	a) l'assenza di ***un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del*** tirocinio;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***la durata eccessiva del presunto*** tirocinio ***o dei presunti tirocini multipli e/o consecutivi presso lo stesso datore di lavoro da parte della stessa persona***;	b) ***l'assenza di una componente di formazione, indicata dall'assenza degli elementi seguenti:***
	i) un programma di formazione chiaro, che definisca le capacità, le conoscenze e le competenze che il tirocinante dovrà sviluppare nel corso del tirocinio***, gli obiettivi di apprendimento del tirocinio, nonché l'assegnazione di mansioni e l'offerta di opportunità di formazione che faciliteranno l'acquisizione di tali competenze e il conseguimento di tali obiettivi***;
	(ii) un supervisore e/o un tutor designato per la durata del tirocinio;
	(iii) l'organizzazione di sessioni specifiche di formazione, feedback e sostegno durante il tirocinio;
	(iv) l'orientamento e la supervisione del tirocinante durante l'esecuzione delle mansioni stabilite;
	(v) un legame chiaro tra le competenze fornite durante il tirocinio e le mansioni assegnate.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***livelli equivalenti di mansioni, responsabilità e intensità del lavoro per i presunti tirocinanti e per i dipendenti regolari in posizioni comparabili presso lo stesso datore di lavoro***;	c) ***la durata eccessiva del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) ***il requisito di un'esperienza lavorativa precedente per i candidati al tirocinio, acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo in assenza di una giustificazione adeguata***;	d) ***l'assenza di remunerazione corrisposta a norma della direttiva (UE) 2022/2041***;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***una percentuale elevata di presunti tirocini rispetto ai rapporti di lavoro regolari presso lo stesso datore di lavoro***;	e) ***l'obbligo per i candidati di aver acquisito un'esperienza lavorativa prima dello svolgimento del tirocinio***;

Or. en

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***un numero significativo di presunti tirocinanti presso lo stesso datore di lavoro che hanno completato due o più tirocini o hanno avuto rapporti di lavoro regolari nello stesso settore di attività o in un settore analogo prima dello svolgimento del presunto*** tirocinio.	f) ***la mancanza di un avviso pubblico di posto vacante per il*** tirocinio***, che riporti le informazioni seguenti:***
	(i) le mansioni previste e il livello di responsabilità richiesto al tirocinante;
	(ii) i diritti del tirocinante, compresi la retribuzione, la protezione sociale, il congedo per malattia e l'orario di lavoro;
	(iii) l'offerta di formazione e le competenze che devono essere acquisite.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) l'assenza di una politica di assunzione trasparente che offra un posto di lavoro stabile al termine del tirocinio.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Inoltre, le autorità competenti, nel determinare se esistano pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini, tengono conto anche di fattori circostanziali esterni al rapporto di tirocinio stesso. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei fattori seguenti:
	a) l'elevata percentuale di tirocini in rapporto alle dimensioni dello stabilimento;
	b) l'assunzione di tirocinanti che in precedenza hanno svolto un tirocinio nello stesso settore di attività o in un settore analogo;
	c) la proroga reiterata della durata dei tirocini senza offrire la possibilità di un avanzamento all'interno dello stabilimento;
	d) la sostituzione di posti permanenti con avvisi consecutivi di posti vacanti per tirocini.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui ***al paragrafo*** 1, ***su richiesta, il datore di lavoro fornisce*** a tali autorità le informazioni seguenti:	2. Al fine di consentire alle autorità competenti di effettuare la valutazione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, ***gli Stati membri impongono ai soggetti promotori dei tirocini di fornire*** a tali autorità le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il numero dei ***tirocini e dei rapporti di lavoro regolari***;	a) il numero dei ***tirocinanti e delle altre tipologie di lavoratori***;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei ***presunti*** tirocinanti e ***dei dipendenti regolari*** in posizioni comparabili;	c) le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni, le mansioni e le responsabilità dei tirocinanti e ***delle altre tipologie di lavoratori*** in posizioni comparabili;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) le descrizioni delle componenti di ***apprendimento e*** formazione dei tirocini;	d) le descrizioni delle componenti di formazione dei tirocini;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di agevolare la valutazione di cui ***al paragrafo*** 1, gli Stati membri:	Al fine di agevolare la valutazione di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2***, gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***definiscono un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva*** di un tirocinio ***e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***;	a) ***fissano*** la durata ***massima*** di un tirocinio ***a sei mesi; tuttavia, gli Stati membri possono prevedere eccezioni a tale termine temporale nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive***;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) impongono ai ***datori di lavoro*** di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di ***apprendimento e*** formazione.	b) impongono ai ***soggetti promotori dei tirocini*** di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste e sulle condizioni di lavoro, anche per quanto riguarda la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di formazione***, nonché le possibilità di assunzione dopo il completamento del tirocinio***.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono prevedere eccezioni al termine temporale di cui alla lettera a) nei casi in cui una durata maggiore sia giustificata da ragioni oggettive.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai ***lavoratori*** siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:	Gli Stati membri adottano misure efficaci per garantire che tutte le normative dell'Unione applicabili ai ***tirocinanti*** siano pienamente attuate e applicate in relazione ai tirocinanti. In particolare, gli Stati membri:

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali**.**	f) garantiscono, in collaborazione con le autorità competenti, che i tirocinanti dispongano di canali per denunciare ***in modo anonimo e sicuro*** pratiche scorrette e cattive condizioni di lavoro e forniscono informazioni su tali canali***;***

Or. en

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***rapporto di lavoro*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	Gli Stati membri provvedono affinché i tirocinanti, compresi coloro il cui ***tirocinio*** è cessato, abbiano accesso a un meccanismo di risoluzione delle controversie efficace e imparziale e beneficino di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato, in caso di violazioni dei loro diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai ***lavoratori***. Tali soggetti possono agire per conto di ***uno o più tirocinanti o a loro sostegno in caso*** di ***violazione di qualsiasi diritto o obbligo derivante dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.	Gli Stati membri garantiscono che i rappresentanti dei lavoratori possano avviare qualsiasi procedura giudiziaria o amministrativa pertinente per far valere i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai ***tirocinanti***. Tali soggetti possono agire per conto di ***coloro che si trovano a far fronte a pratiche abusive derivanti dall'uso*** di ***tirocini***, con l'approvazione del tirocinante o dei tirocinanti interessati.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***datore di lavoro*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***datore di lavoro*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i tirocinanti e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole da parte del ***soggetto promotore del tirocinio*** e da qualsiasi conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***soggetto promotore del tirocinio*** o da un procedimento promosso al fine di garantire il rispetto dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente, e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	2. In particolare gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il licenziamento o suo equivalente, ***come ad esempio la mancata offerta di un futuro impiego presso il soggetto promotore del tirocinio,*** e ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente, di tirocinanti per il fatto che questi abbiano esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I tirocinanti che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori*** possono chiedere al ***datore di lavoro*** di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il ***datore di lavoro*** fornisce tali ragioni per iscritto.	3. I tirocinanti che ritengono di essere stati licenziati, o soggetti a misure con effetto equivalente, per il fatto di aver esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione possono chiedere al ***soggetto promotore del tirocinio*** di fornire ragioni debitamente giustificate del licenziamento o delle misure equivalenti. Il ***soggetto promotore del tirocinio*** fornisce tali ragioni per iscritto.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al ***datore di lavoro*** dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, quando i tirocinanti di cui al paragrafo 3 presentano, dinanzi a un organo giurisdizionale o a un'altra autorità od organo competente, fatti in base ai quali si può presumere che vi siano stati tale licenziamento o tali misure equivalenti, incomba al ***soggetto promotore del tirocinio*** dimostrare che il licenziamento o le misure equivalenti hanno trovato il loro fondamento su ragioni diverse da quelle di cui al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.	1. Nessuna disposizione di cui alla presente direttiva può essere interpretata in modo da ridurre la protezione dei lavoratori***, compresi i tirocinanti,*** prevista da altri strumenti del diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai ***lavoratori*** o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai ***lavoratori***.	3. La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai ***tirocinanti*** o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai ***tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Purché le parti sociali nazionali concordino, gli Stati membri possono accordare loro, al livello appropriato e

alle condizioni da essi previste, l'opzione di mantenere o concludere contratti collettivi al fine di attuare e integrare le tutele previste dalla presente direttiva.

Or. en

MOTIVAZIONE

CONTESTO

Il numero di tirocini offerti nell'Unione è in rapida crescita. Si stima che oggigiorno la maggior parte (fino al 78 %) delle persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni svolga un tirocinio e si prevede che tale cifra dovrebbe aumentare di almeno il 16 % entro il 2030.

Nonostante una tale diffusione, il "tirocinio" rimane un concetto generale e poco definito. È un termine generico applicabile a tutto ciò che spazia dai tirocini per laureati pubblicizzati nel mercato del lavoro aperto (spesso denominati "stage") alla formazione obbligatoria per certe professioni (ad esempio, per i medici o gli avvocati), dai tirocini per ottenere crediti universitari a quelli che rientrano nelle politiche attive del mercato del lavoro. Questi sono solo esempi, non categorie giuridiche, e spesso si sovrappongono.

Ciò che accomuna questi tirocini è che mirano a fornire un breve periodo di lavoro di primo livello per aiutare i giovani ad acquisire competenze pratiche e professionali per facilitare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile o per facilitare l'accesso a una professione. Per acquisire queste competenze sul luogo di lavoro, è prevedibile e inevitabile che il tirocinante svolga del lavoro durante il tirocinio.

I tirocini possono apportare notevoli benefici sia al tirocinante che al soggetto promotore del tirocinio. Possono costituire un percorso importante per l'accesso dei giovani al mercato del lavoro e a determinate professioni, come pure per integrare le loro competenze accademiche. Quanto ai soggetti promotori dei tirocini, essi possono offrire un'opportunità per attrarre, formare e trattenere dei giovani, riducendo nel contempo i costi di assunzione. Tuttavia, tali benefici si concretizzeranno solo se i tirocini saranno adeguatamente regolamentati.

Senza una regolamentazione adeguata, i tirocini possono comportare dei rischi. La mancanza di chiarezza in merito al concetto di tirocinio e ai diritti dei tirocinanti ha permesso che si verificassero casi in cui dei giovani svolgevano un lavoro senza essere tutelati da potenziali danni e dal rischio di sfruttamento.

Vi sono due ordini di preoccupazioni: in primo luogo, i tirocini si traducono in pratiche discriminatorie. I tirocini non retribuiti o mal retribuiti possono escludere i giovani provenienti da contesti vulnerabili. Nel 2017 la Mediatrice europea ha definito i tirocini non retribuiti come un circolo vizioso in cui "il privilegio segue il privilegio". Inoltre, la mancanza di retribuzione e la riduzione dei diritti dei giovani possono comportare discriminazioni fondate sull'età, la razza, la disabilità e il genere. Ad esempio, i tirocinanti non retribuiti sono spesso donne, con alti tassi documentati di molestie sessuali, e ai tirocinanti con disabilità possono essere accordati meno accomodamenti rispetto ai lavoratori con disabilità. La discriminazione può riguardare anche lo status di lavoratore: se un tirocinante svolge lo stesso

lavoro di un dipendente senza retribuzione presso lo stesso stabilimento, ciò costituisce una disparità di trattamento, come quando un tirocinante non è retribuito perché sta svolgendo un tirocinio che rientra in un programma di istruzione.

La seconda preoccupazione riguarda le pratiche abusive derivanti dai tirocini. Anziché agevolare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile o l'accesso a una professione, i tirocini possono essere utilizzati per sostituire posti di lavoro di primo livello come forma di lavoro a basso costo e non regolamentato, senza alcuna garanzia di rappresentare un'opportunità di formazione. Ciò può valere, in particolare, per i tirocini svolti nell'ambito di programmi di istruzione o di formazione: l'ipotesi che tali tirocini siano di migliore qualità è stata messa in discussione a livello empirico, in particolare con la maggiore diffusione degli "intermediari di stage": agenzie non regolamentate cui le università si rivolgono per procurarsi degli stagisti.

L'attuale mancanza di chiarezza in merito ai diritti dei tirocinanti genera inoltre disparità di condizioni tra gli Stati membri e tra gli stabilimenti, con alcuni soggetti promotori che beneficiano di lavoro non retribuito a spese di quelli che retribuiscono i tirocinanti.

APPROCCIO DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE

Le due preoccupazioni sopra esposte – le implicazioni discriminatorie e le pratiche abusive derivanti dai tirocini – scaturiscono direttamente dalla mancanza di chiarezza normativa. L'assenza o la complessità dei quadri normativi, o la loro diversità fra gli Stati membri, unitamente a un'applicazione carente, consentono l'emergere di tali pratiche abusive.

Ciò accade nonostante la giurisprudenza della Corte di giustizia (la "CGUE") abbia ripetutamente sostenuto che il concetto di "lavoratore" ai sensi dell'articolo 45 TFUE si estende a una persona che svolge un tirocinio. Secondo la giurisprudenza della CGUE, i criteri che definiscono un rapporto di lavoro sono i seguenti: che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, dei servizi a un'altra persona e sotto la direzione di quest'ultima, ricevendo una retribuzione. Ciò include chiunque eserciti vere e proprie attività, escluse quelle considerate puramente marginali e accessorie.

Secondo la giurisprudenza della CGUE, i tirocinanti rientrano sistematicamente nella definizione di lavoratore di cui sopra. Esiste, in effetti, una sostanziale sovrapposizione tra il concetto di lavoratore e quello di tirocinante (quale definito nella raccomandazione del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini). I tirocinanti sono sotto la direzione del soggetto promotore del tirocinio e svolgono un lavoro "vero e proprio". La mancanza di retribuzione, di per sé, non impedisce ai tirocinanti non retribuiti di essere qualificati come lavoratori (altrimenti si tratterebbe di un requisito circolare: tutti i datori di lavoro potrebbero affermare che i loro lavoratori non sono lavoratori, perché non sono retribuiti). La retribuzione non ha rappresentato un problema nemmeno in altre decisioni della CGUE sullo status di lavoratore.

Per lavoro "vero e proprio" si intende qualsiasi attività che vada oltre le attività puramente marginali o accessorie e la CGUE ha dichiarato che ciò include "il lavoro svolto per acquisire o migliorare le competenze o completare la formazione professionale" nell'ambito di un tirocinio.

L'aspetto più significativo è che, per svolgere "contenuti di apprendimento significativi" anziché "mansioni di basso livello" (come richiesto dalla raccomandazione del 2014), è probabile che i tirocinanti eseguano un "vero e proprio" lavoro. Per imparare, i tirocinanti devono realizzare un lavoro vero e proprio, il che significa che saranno classificati come lavoratori.

Ciò vale per tutti i tipi di tirocinanti. La CGUE ha applicato il concetto di occupazione a tutti e quattro i tipi di tirocinio: i tirocini nel libero mercato, quelli obbligatori per accedere a una professione, quelli legati a politiche attive del mercato del lavoro e quelli che rientrano in un programma di istruzione o formazione. Per la CGUE anche gli apprendistati, riconosciuti come qualifiche professionali, rientrano nello status di lavoratore.

Una delle principali preoccupazioni riguardo all'introduzione di una normativa sui tirocini è che metterà in discussione lo status di lavoratore che è quasi sempre riconosciuto ai tirocinanti in base ai criteri della CGUE. L'ulteriore preoccupazione è che, in assenza di una chiara definizione di "tirocinante" e dei relativi diritti, non sia possibile distinguere i "falsi" tirocinanti, senza sapere cosa sia un "vero" tirocinante. È problematico anche discostarsi dal modello di apprendistato: è un compromesso, che risale al periodo medievale, in base al quale i giovani ricevono un salario ridotto in cambio di una qualifica riconosciuta. I tirocini, tuttavia, non offrono né l'uno né l'altra.

È quindi più coerente rispetto alla giurisprudenza della CGUE considerare i tirocinanti come un tipo, o un sottoinsieme, di lavoratori. È possibile stabilire un'analogia con i lavoratori a tempo parziale, a tempo determinato o interinali a norma delle vigenti disposizioni dell'UE.

Alla luce di quanto precede, l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE costituisce la base giuridica pertinente della direttiva, poiché riguarda le condizioni di lavoro dei tirocinanti. A norma dell'articolo 165, paragrafo 4, e dell'articolo 166, paragrafo 4, TFUE, l'Unione non è competente ad adottare, rispettivamente, una direttiva in materia di istruzione o di formazione professionale. I tirocini offerti nell'ambito di un programma di istruzione o formazione toccano entrambe le competenze, essendo concepiti per fornire un periodo di lavoro durante un programma di apprendimento.

Nei casi di sovrapposizione delle competenze, la CGUE si basa sul "criterio del centro di gravità" per determinare la base giuridica appropriata sulla base di un esame dell'obiettivo principale della misura. La presente direttiva disciplina principalmente le condizioni di lavoro dei tirocini, non l'istruzione o la formazione professionale. Dato che i tirocini non sono

vincolati a una qualifica, né a programmi di studio formali, essi non rientrano nei regimi di formazione professionale e di istruzione. Inoltre, i tirocini svolti durante un ciclo di studi universitari sono pubblicizzati come esperienza *esterna* al mondo accademico. L'obiettivo è quello di integrare gli studi accademici con un'esperienza lavorativa reale. Il centro di gravità riguarda quindi il lavoro svolto durante il tirocinio e non l'erogatore di istruzione.

Il progetto di relazione è concepito, pertanto, in modo da affrontare le due principali preoccupazioni – la discriminazione e le pratiche abusive derivanti dall'uso di tirocini – attraverso un approccio articolato in tre punti.

STRUTTURA DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE

La direttiva segue tre approcci per affrontare le pratiche discriminatorie e abusive derivanti dall'uso di tirocini. Mira a regolamentare adeguatamente le condizioni di lavoro delle attività svolte dai tirocinanti durante il tirocinio, come previsto dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), TFUE.

Definizione e concetto comuni

In primo luogo, la direttiva fornisce un'interpretazione comune del concetto di tirocinio e della finalità di un tirocinio. All'interno dell'Unione, per tirocinio si intende un periodo limitato di lavoro di primo livello volto a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una formazione significativa per facilitare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile, o l'accesso a una professione, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio, subordinatamente a una retribuzione a norma della direttiva (UE) 2022/2041.

Questa interpretazione condivisa tra i tirocinanti, i soggetti promotori dei tirocini e gli Stati membri impedirà le pratiche abusive derivanti dalla mancanza di chiarezza.

Principio di non discriminazione

In secondo luogo, la direttiva mira a garantire che le tutele antidiscriminazione esistenti nell'Unione a norma della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2000/43/CE del Consiglio siano applicabili ai tirocinanti, garantendo chiarezza giuridica e rafforzando i diritti dei tirocinanti.

Misure per contrastare le pratiche abusive

In terzo luogo, la direttiva introduce gli articoli 4 e 5 per prevenire le pratiche abusive derivanti dall'uso di tirocini per scopi diversi da quello di agevolare la transizione dall'istruzione a un'occupazione stabile o l'accesso a una professione.

A tal fine, la direttiva stabilisce criteri per individuare le pratiche abusive su cui le autorità competenti possono basarsi, quali l'assenza di una componente di formazione, la mancanza di un contratto scritto, la durata eccessiva e la mancanza di avvisi pubblici di posti vacanti. Anche il fatto che soggetti promotori di tirocini abbiano un numero elevato di tirocinanti in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, o sostituiscano posti permanenti tramite annunci di tirocinio, può essere rivelatore di pratiche abusive.

Per mezzo di tale quadro, la direttiva consente pertanto alle autorità competenti di individuare le pratiche abusive derivanti dall'uso di tirocini nell'Unione e di tutelarsi da tali pratiche.

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del progetto di relazione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Trinity College, University of Oxford
European Trade Union Confederation
European Youth Forum
Eurofound
European Economic and Social Committee
Confederación Nacional de Pymes (CONPYMES)
EUROCADRES - The Council of European Professional and Managerial Staff
European Disability Forum
SMEunited
CEC European Managers - Confédération Européenne des Cadres
HOTREC, Hotels, Restaurants & Cafés in Europe
CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales;
European Confederation of Independent Trade Unions.

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.